

COMUNE DI TORGIANO

Provincia di PERUGIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI. APPROVAZIONE.	Nr. Progr.	28
	Data	19/06/2012
	Seduta Nr.	4

In data DICIANNOVE del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILADODICI alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente		Presente	Assente
Nasini Marcello	X		Tiradossi Andrea		X
Vitali Andrea	X		Falcinelli Antonio	X	
Liberti Eridano		X	Beal in Ticchioni Sylvie	X	
Palomba Mirco	X		Lolli Primo		X
Spaccini Francesco	X		Martinelli Feliciano	X	
De Marinis Domenico	X		Piccionne Elio	X	
Trinari Silvana	X		Gallina Daniele	X	
Cirimbilli Tatiana	X		Martinoli Gessica		X
Fanini Valeria	X				
			TOTALE	13	4

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la Presidenza il Sig. Falcinelli Antonio che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il segretario comunale Dott.ssa Ceccarani Vania che redige il verbale dell'adunanza. La seduta è pubblica.

Assenti giustificati i consiglieri:

LIBERTI ERIDANO; TIRADOSSI ANDREA; LOLLI PRIMO; MARTINOLI GESSICA

Risulta presente, in qualità di Assessore non facente parte del Consiglio il Sig. MORBIDINI ENZO.

D.C.C. n. 28 del 19.06.2012

Oggetto: Regolamento comunale per la dispersione ed affidamento delle ceneri. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Presidente Falcinelli;

Il consigliere Martinelli chiede al Presidente del Consiglio di dare lettura del verbale della commissione consiliare, il Presidente rileva che non si è tenuta la riunione della commissione: a questo punto il consigliere Martinelli invita il gruppo di maggioranza a favorire il lavoro delle commissioni, sia come convocazione che come presenza dei consiglieri di maggioranza, anche perché fa presente che i consiglieri di minoranza hanno sempre partecipato.

Visto lo schema di regolamento predisposto dell'Ufficio dello Stato Civile tenendo presente le norme di cui :

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte ;
- al D.P.R. 03.11.2000, n. 396, recante : “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art.2, comma 12,della legge 15 maggio 1997, n.127 “ e successive modificazioni ;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, recante : “ Approvazione del regolamento di polizia mortuaria “ e successive modificazioni ;
- alla legge 30 marzo 2001, n.130, recante : Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- alla legge Regionale – Umbria – 21 luglio 2004, n.12, recante : Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali ;
- alla legge Regionale -Umbria del 30.03.2005, n. 603, recante : Linee di indirizzo ai comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria.

Viste le note della Prefettura di Perugia – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia n.13972 del 28.05.2007 e n. 0044868 del 15.12.2011

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante : Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ;

Dato atto che sullo schema di regolamento proposto il coordinatore sanitario della competente azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.) con nota n. 31405 del 12 aprile 2012 , ha espresso parere favorevole ;

Visto l'art. 7 del citato T.U. n.267/2000 ;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;

Visto i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali ;

Vista la legge 07 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, recante : nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto all'accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 ;

Vistele circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri :

- 20 aprile 2001, n.1.1.26/10888/9.92, recante : regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi;
- 2 maggio 2001, n.1/1.26/10888/9.92, recante : guida alla redazione dei testi normativi che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

Visto lo statuto dell'Ente ;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 approvato con delibera del C.C. n. 7 del 21.03.2012;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ;
Visto il provvedimento del Sindaco n.5 e 6 del 27.02.2012 ;
Con il seguente esito della votazione: consiglieri presenti e votanti 12, voti favorevoli 12, voti contrari --, astenuti --.

D E L I B E R A

1 – DI APPROVARE, in applicazione delle norme richiamate in narrativa il “**Regolamento comunale per la dispersione ed affidamento delle ceneri**” che si compone di n. 15 articoli e che allegato alla presente, unitamente alla piantina del cimitero di Torgiano Capoluogo dove viene indicato il terreno per eventuali dispersioni delle ceneri, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2- DI PRENDERE ATTO che con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disciplina con esso contrastante.

3 – DI DARE ATTO che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art.7, del T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione che riporta il seguente esito: consiglieri presenti e votanti n. 12, voti favorevoli 12, voti contrari --, astenuti --

D E L I B E R A

- **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

CA. 80x80
500
INGRESSO

SPAZIO
DISPERSIONE
CENERI

CAPPELLA

CAMPO
COMUNE
INUMERAZIONI

1070

925

400


PLATEA IN C.A. 40x10 MAGRO

PLATEA IN C.A. 40x10

CIMITERO
VECCHIO

STRADA VICINALE DEL CIMITERO

RIMEMBRANZA



Comune di TORGIANO

Provincia di PERUGIA

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

S O M M A R I O

	CAPO I - NORME GENERALI
	Art. 1 Oggetto del regolamento
	CAPO II – DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI
	Art. 2 - Dispersione delle ceneri
	Art. 3 - Luogo di dispersione delle ceneri
	Art. 4 - Caratteristiche dell'urna ceneraria
	Art. 5 - Trasporto e destinazione delle ceneri
	CAPO III – AFFIDAMENTO DELLE CENERI
	Art. 6 - Consegna ed affidamento delle ceneri
	Art. 7 - Conservazione dell'urna
	Art. 8 - Recesso dell'affidamento Rinvio di urne
	CAPO IV – NORME FINALI
	Art. 09 - Tutela dei dati personali
	Art. 10 - Leggi ed atti regolamentari
	Art. 11 - Abrogazione di precedenti disposizioni
	Art. 12 - Pubblicità del regolamento
	Art. 13 - Rinvio dinamico
	Art. 14 - Vigilanza – Sanzioni
	Art. 15 - Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina ad integrazione:

- del regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali vigente;
- della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di affidamento e dispersioni delle ceneri”;
- della legge regionale – Umbria – 21 luglio 2004, n. 12, recante: “Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali”;
- della delibera della Giunta regionale – Umbria – 30 marzo 2005, n. 603, recante: “Linee di indirizzo ai comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria”;

il servizio comunale per la dispersione e l'affidamento delle ceneri.

CAPO II

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 2– Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero. L'urna sarà aperta da un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri nel cinerario comune, in un apposita area delimitata nel Cimitero del Capoluogo come indicato nella piantina in allegato al presente regolamento e nel giorno di lunedì lavorativo dalle ore 7,00 alle ore 8,00 .

Le ceneri rimarranno in forma indistinta;

- b) in natura e solo all'aperto:

- in campagna e in montagna , a distanza di oltre 200 m. da qualunque insediamento abitativo;
- nei laghi, ad oltre 100 metri da qualsiasi riva;
- nei tratti di fiume liberi da natanti e da manufatti.

- c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso formale del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, in mancanza o per volere del defunto dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

6. Il Sindaco competente per territorio, limitatamente ai fiumi, ha facoltà, di provvedere ad individuare i siti idonei alla dispersione.

7. La dispersione all'interno di aree private aperte può avvenire dietro consenso formale, in qualunque forma manifestato, del proprietario dell'area.

Art. 3 – Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo

Art. 4 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le urne cinerarie, che devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le cui dimensioni devono essere tali da poterle anche riporre in cellette dei colombari comunali, possono essere realizzate in metallo o in marmo o in terracotta o in cristallo opaco o in altro materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri.

Art. 5 – Trasporto e destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;

d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. A richiesta degli interessati l'urna è collocata in sepoltura privata. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale, tuttavia nel trasporto delle ceneri è obbligatorio il documento di consegna dell'urna cineraria, come fissato dall'art. 2 comma 5, L.R.12/2004 ;

5. Per le nicchie cinerarie individuali le misure di ingombro libero interno non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30 x m. 0,30 x m. 0,50.

6. Le fosse per la inumazione di urne cinerarie devono avere le dimensioni minime di m.0.30x0.30x0.50.

7. Nel caso di tumulazione di ceneri, per la chiusura della nicchia, è sufficiente la usuale collocazione di pietra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

8. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumolo.

CAPO III**AFFIDAMENTO DELLE CENERI****Art. 6– Consegna ed affidamento delle ceneri.**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 4

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto. L'espressione di volontà del defunto di affidamento delle ceneri ad un familiare deve risultare da suo atto scritto o dalla attestazione, espressa per iscritto da tutti gli aventi diritto della volontà del defunto.

4. In caso di affidamento personale dell'urna, l'Ufficiale dello stato civile annota su “ **apposito registro** “ generale delle cremazioni le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto e quelle del defunto medesimo, nonché il luogo di destinazione stabile dell'urna. In caso di trasferimento dell'urna in altro luogo, questo trasferimento è autorizzato preventivamente dall'Ufficiale dello stato civile del luogo di partenza dell'urna.

5. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

6. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

7. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna. Nella domanda dovrà essere dichiarata la destinazione finale dell'urna o delle ceneri e chi ne prende la consegna.

8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

9 Se l'affidatario intende rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono trasferite nei colombari di un cimitero, previa autorizzazione del Sindaco competente per territorio,

Art. 7– Conservazione dell'urna.

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

3. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

4. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli

5. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Art. 8 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 7, comma 4.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 9 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art.10– Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
 - il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - la legge regionale – Umbria – 21 luglio 2004, n. 12, recante: "Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali";
 - delibera Regione – Umbria – 30 marzo 2004, n. 603, recante: "Linee di indirizzo ai comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria.";

nonchè, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 11 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 12– Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni ;

Art. 13– Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 14 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e in applicazione della delibera della Giunta Regionale n. 603 del 30.03.2005. punto 15.3 ;

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.


Art. 15 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:


- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
- con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto
annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il

Data



Il Segretario comunale

.....



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Amministrativa Servizi alla Persona - Personale - Commercio

UFFICIO/SERVIZIO: *Demografico, Leva, Elettorale*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA C.C. n.28 del 19/06/2012

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI. APPROVAZIONE.

L'ISTRUTTORE: Giovagnoli Mario _____

L'ASSESSORE PROPONENTE: _____

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

PARERE REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giovagnoli Mario

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Trepiedi Catia

COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Falcinelli Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ceccarani Vania

La presente deliberazione n. 28 del 19/06/2012 è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 26/06/2012 e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 - I° comma - D. Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Ceccarani Vania

La presente deliberazione

- è stata affissa all'Albo Pretorio dal 26/06/2012 al 11/07/2012 al n.639

senza opposizioni o reclami;

- è divenuta esecutiva il 19/06/2012

- perchè dichiara immediatamente eseguibile;
- perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Torgiano, _____

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Ceccarani Vania

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO _____

IN DATA _____

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Ceccarani Vania